



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8093 del 2017, integrato da motivi aggiunti,
proposto da Barbara Baldacci, Nadia Baldacci, Lucio Battisti, Anna Rita Bianchetti,
Rosita Bonanni, Luca Buldini, Alessandro Casanica, Marco Casciani, Giuseppe
Cesarini, Roberto Cipolloni, Simone Coltella, Emilio Conti, Giulia Crescenzi,
Elisabetta De Amicis, Giorgio Di Pietro, Federica Fornara, Marco Galante, Chiara
Guidi, Luca Larini, Elisabetta Mercuri, Federico Moschetti, Marco Murador, Valerio
Papi, Massimiliano Pasqualetti, Giovanni Petroni, Settimio Pezzotti, Stefano
Pompili, Maurizio Renzi, Fabio Rosatelli, Davide Rosati, Giuseppe Scardamaglia,
Gioele Zelli, Alessandro Bertuzzi, Veronica Camporesi, Davide Di Vito, Davide
Negroni, Roberta Sani, Umberto Concilio, Elia Donato Salerno, Nicola Catucci,
Giuseppe Pintoizzi, Angelica Rosati, Esther Candelli, Antonio Larocca, Valentina
Rizzo, Cosima Martella, Giuseppina Maria Cosi, Luca Casciaro, Mauro Musarò,
Cosimo Damiano Del Giudice, Tania Giuseppa Afrune, Lorenzo Martella, Enrico

Maria Carluccio, Elisa Perrone, Maria Ester Carluccio, Fabio Salvatore De Paolis, Gianluca Corvaglia, Chiara Cazzato, Michele Ciardo, Francesca Cazzato, Andrea Pinnella, Antonio De Salvo, Cosma Damiana Leuzzi, Anna Maria Congedo, Luca Morello, Roberto Mangiullo, Giovanni Mottola, Andrea Poletì, Thomas Maria Foiano, Ornella De Salve, Selenia Anna Fortunato, Lorenzo Carlucci, Davide Monaco, Alessandro Balena, Sergio Frangillo, Mariagrazia Nitri, Danilo Nicoli, Roberto Zaccaro, Alessandra Canaccini, Andrea Casadei, Gaia Giulianini, Luciano D'Achilli, Stefania Paris, Arnold Mezini, Patrizia Mazzoni, Christian Cardinali, Stefano Fagiani, Emanuele Fagiani, Silvia Moriconi, Federico Colarieti, Claudio Forlini, Mara Grabioli, Valeria Petrocchi, Daniele Rubicini, Massimo Mancini, Lorena Ciarrocchi, Alessio Lucidi, Ilaria Lori, Nazzareno Luongo, Cristina Lori, Marina Luciani, Francesco Ciabattoni, Tania Luzi, Laura Nardinocchi, Maria Laura Mari, Daniela Giuliani, Maria Teresa Arragoni, Giorgio Troiani, Veronica Dialetto, Mirko Acciarini, Roberto Rodilossi, Alessia Morganti, Matteo Silvestri, Roberto Monsignori, Raffaele Piergentili, Debora Capparelli, Maria Grazia Remia, Robersante Capriotti, Guido Lupidi, Sauro Paoli, Eliel Nain Facello, Ilaria Gregonelli, Paolo Gregonelli, Andrea Sonaglioni, Paolo Vesprini, Raffaele Guerra, Mauro Mandozzi, Roberto Loggi, Gianluca Mariani, Benedetta Rosa, Simona Silvestri, Maurizio Sagripanti, Pamela Carbini, Barbara Garelli, Claudia Colonnella, Daniele Tasciotti, Matteo Tasciotti, Miriam Tasciotti, Gaetano Miele, Linda Minucci, Massimo Gallione, Alessandro Bovino, Rosa Capasso, Rosa Catillo, Fiore Cerza, Elio Cotugno, Mario Di Cuzzo, Francesco D'Onofrio, Michela Giamattei, Giovanni Grasso, Antonio Iadanza, Pasquale Lemmo, Anna Emilia Paterno, Alberto Sateriale, Demetrio Seneca, Raffaele Viscovo, Alessandro Viscusi, Carlo Zollo, Giuseppe Massaro, Angela Maiorana, Carola Bellofiore, Elisabetta Principi, Rosita Gatta, Stefania Accardi, Domenica Fresca, Pietro Megale, Giuseppe Ragusa, Giuseppe Fichera, Domenico Bagnato, Marco Castro, Mara Minudel, Elisabetta

Pattori, Andrea Bergonzi, Marco Lacriola, Ludovico Lucarelli, Giuseppina La Rocca, Nancy La Rocca, Anna Rita Venturino, Ismael Lapaz Martinez, Anastasia Fiorini, Giuseppe Di Martino, Maria Sammito, Simone Rando, Maria Concetta Failla, Giorgio Filpi, Alberto Lo Destro, Giovanni Agosta, Gaetano Parasole, Maddalena Cangemi, Orlando Renda, Stefania Riganò, Tiziano Di Stratis, Giuseppina Giorgio, Laura Giorgio, Salvatore Matera, Fabiana Gregucci, Doriana Schifone, Francesco Turitto, Cosima Airò, Cosimo Portacci, Maria Altomare Netti, Alessandro Di Fazio, Anna Maria Santoro, Michele Bartoletti, Marco Pasquale Muscò, Fulvio Spanò, Francesca Caria, Roberto Cermignani, Michele D'Aleo, Matteo Foderà, Romina Anna Tramontana, Grazia Alessandra Felletti, Eugenio Famiglietti, Andrea Tripepi, Stefano Cardella, Ludovica Carducci, Denise Romitelli, Francesco Paolo Ficarra, Monica Dell'Aversano, Daniela Tarantino, Paola Falleni, Alessandro Rigoli, Giacomo Scatena, Stefano Poggeschi, Chiara Masini, Renato Bianchi, Tommaso Bambini, Domenico Bianchi, Stefano Baldi, Claudia Mori, Serena Mori, Matteo Forti, Andrea Manfucci, Elena Goracci, Paolo Botteghi, Luca Volpi, Marco Fusaioli, Giulia Luisa Coresi, Vincenzo Di Pumpo, Marcello Falcini, Lorenzo Falcini, Nicola Ganovelli, Andrea Ganovelli, Emanuela Branca, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Mirengi, Stefano Viti, Michele Rosario Luca Lioi, con domicilio eletto presso lo studio Michele Mirengi in Roma, viale

Bruno

Buozzi

32;

Elisabetta Basile, Francesca Capozzi, Filippo Cuzzo, Marcello De Genua, Loredana De Luca, Jasmine Dell'Angelo, Giuseppe Di Capua, Carmine Farese, Luca Fiore, Maria Fortini, Monica Fortini, Simonetta Fortunato, Francesca Gervasio, Luciano Lepore, Lilina Mocciolella, Raimondo Papa, Gianfranco Penna, Daniele Pucillo, Massimo Pucillo, Antonio Rogata, Monica Spirito, Giulio Tammaro, Gaetano Valvano, Salvatore Vivolo, Antonio Zichella, Enrico Cumini, Salvatore Muggiri, Stefania Pisanu, Andrea Barone, Alessandro Alfieri, Nicolò D'Anna,

Giovanni Luciano, Ernesto Costantini, Gianfranco Simone, Silvia Bartoli, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Rosario Luca Lioi, Michele Mirenghi, Stefano Viti, con domicilio eletto presso lo studio Michele Mirenghi in Roma, viale Bruno Buozzi 32;

contro

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Rita Celli non costituita in giudizio;

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento previa concessione delle appropriate misure cautelari:

- del Decreto 0000374 del 1° giugno 2017, con il quale il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, ha disposto la costituzione la costituzione per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 in ciascuna istituzione scolastica di specifiche graduatorie suddivise in tre fasce utili per l'attribuzione delle supplenze di cui agli articoli 1 e 7 del regolamento 13 giugno 2007 n. 131, nella parte in cui non consente la iscrizione nella seconda fascia degli aspiranti in possesso del titolo di studio per l'accesso all'insegnamento tecnico pratico, privi di abilitazione in ragione della mancata attivazione dei percorsi abilitanti;

per l'annullamento di ogni altro atto, antecedente, presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi, ove di necessità e per quanto di ragione, della nota AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE (U) 00225196.01-06-2017, del regolamento approvato con il predetto D.M. 137 del 13 giugno 2007, del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, recante la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, del D.M. 7

maggio 2014, n. 308, recante disposizioni inerenti la valutazione dei titoli della II fascia e III fascia delle graduatorie di istituto in applicazione del citato decreto MIUR 10.09.2010, n. 249, del D.M. 1 aprile 2014, n. 235, del D.M. 3 giugno 2015, n. 326, recante disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente, del D.M. 23 febbraio 2016, n. 92, del D.M. 9 maggio 2017, n. 259, del d.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione e l'accorpamento della classi di concorso a cattedre e posti di insegnamento ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lett. a) del decreto legge 112 del 25.06.2008, convertito con modificazioni dalla legge 6.08.2008, n. 133, del parere reso dal C.S.P.I. nella adunanza plenaria del 10 maggio 2017, nonché di ogni altro atto, con il quale è stata negato l'inserimento degli aspiranti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, che dà accesso all'insegnamento tecnico pratico nella II fascia delle graduatorie di istituto.

per l'accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti all'inserimento nella II fascia delle costituenti graduatorie di istituto.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BALDACCIO BARBARA il 6.11.2017 :

- Per l'annullamento, e comunque per la declaratoria di nullità, ove necessario e per quanto di ragione del provvedimento di cui alla nota MIUR prot. 35937 del 17 agosto 2017 e della nota MIUR prot. 0024040 del 25 agosto, nonché, ove emessi, dei provvedimenti di esclusione dei ricorrenti dalle graduatorie di istituto di seconda fascia.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BALDACCIO BARBARA il 6.11.2017 :

- per l'annullamento, e comunque per la declaratoria di nullità, ove necessario e per quanto di ragione del provvedimento di cui alla nota MIUR prot. 35937 del 17 agosto 2017 e della nota MIUR prot. 0024040 del 25 agosto, nonché, ove emessi,

dei provvedimenti di esclusione dei ricorrenti dalle graduatorie di istituto di seconda fascia.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BALDACCI BARBARA il 6.11.2017 :

- per l'annullamento dei provvedimenti con i quali sono state approvata le graduatorie di istituto compilate ai sensi del D.M. 374 del 2017, nella parte in cui hanno omesso di comprendere i ricorrenti, diplomati ITP nella seconda fascia delle predette graduatorie;
- dei provvedimenti di esclusione dei ricorrenti dalla seconda fascia delle graduatorie di istituto;
- per l'annullamento e/o per la declaratoria di nullità di ogni altro atto antecedente, presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso, ove necessario e per quanto di ragione, il provvedimento di cui alla nota MIUR prot. 35937 del 17 agosto 2017 e della nota MIUR prot. 0024040 del 25 agosto successivo, ove interpretato nel senso di escludere i ricorrenti dall'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto;.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2017 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Ricorrendone i presupposti di legge, la presente decisione viene emanata ai sensi dell'art.60 c.p.a. – come dato atto a verbale alle parti presenti in camera di consiglio - nel rispetto del principio di sinteticità, richiesto al Giudice dall'art.3, comma 2, del codice del processo amministrativo. A tal fine, si ritiene di poter prescindere dalla analitica ricostruzione dei fatti di causa, per i quali si rimanda agli atti di parte, anche in relazione alla molteplicità di pronunce già emanate sulla questione all'esame (tra le molte, s.f.s. n. 9234/2017 del 7 agosto 2017).

Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti – docenti ITP che assumono di avere i titoli di studio posseduti per le specifiche classi di concorso secondo quanto indicato nelle autocertificazioni in atti - censurano la mancata possibilità di iscriversi nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale, ai sensi dell'art.2 del D.M. n.374/2017 in epigrafe impugnato.

In particolare, parte ricorrente contesta la legittimità dell'art. 2, D.M. n. 374/2017 che, nel disporre l'aggiornamento della II e della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo con validità per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, consente l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di II fascia solo dei soggetti in possesso di abilitazione o di idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (con esclusione dei concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. 105/2016, D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno degli specifici titoli di abilitazione indicati (tra cui tuttavia sono ricompresi, oltre a titoli di abilitazioni in senso tecnico - ad es. “diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS)” - anche una serie di posizioni varie, comunque riconosciute idonee a consentire l'iscrizione in II fascia, quali il “diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello - D.M. n. 137/07, presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati”, la “laurea in Scienze della formazione primaria” e il “titolo di studio conseguito entro

l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale" (art. 2, D.M. n. 374/2017).

Il provvedimento impugnato, tuttavia, non considera la posizione degli insegnanti tecnico-pratici che, come la parte ricorrente, si trovavano nell'impossibilità di conseguire un qualsivoglia titolo abilitativo.

Premesso che il caso in esame attiene all'inserimento dei docenti ITP nella seconda fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto – fattispecie ben diversa da quella relativa all'inserimento dei medesimi docenti nelle Graduatorie ad Esaurimento - il ricorso merita accoglimento, attesa la fondatezza del primo motivo di censura.

Nel caso specifico, i diplomi tecnico-pratici posseduti dai ricorrenti appartengono a varie classi di concorso e sono stati conseguiti sia anteriormente che successivamente alla modifica operata con il d.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19.

Come già affermato dal Collegio, infatti, i Diplomi di carattere tecnico pratico non costituiscono una categoria omogenea (TAR Lazio, sez. III bis, n. 03561/2017) ma ciascun diploma presenta caratteristiche specifiche tale da ritenere che esso consenta l'esercizio della corrispondente attività professionale – e, a maggior ragione, dell'insegnamento di carattere tecnico pratico- limitatamente alla specifica classe di corrispondenza indicata nell'All. C al D.M. n. 39/98.

L'art 3, co. 2, d.P.R. n. 19/2016, che ha apportato radicali trasformazioni in materia di classi di concorso, ha peraltro stabilito che *“il possesso dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella B, allegata al presente regolamento”*, il che significa che per chi avesse già conseguito il titolo di cui alla Tabella C, allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, lo stesso deve ritenersi abilitante all'insegnamento per le corrispondenti classi di concorso confluite nella Tabella B, allegata al d.P.R. n. 19/2016.

Tanto premesso, nei confronti di chi abbia conseguito Diploma ITP con riferimento a classi di concorso di carattere tecnico/pratico che già ai sensi dell'All. C del D.M. n.39/98 consentivano l'insegnamento di materie tecnico/pratiche in istituti di scuola secondaria che possono ritenersi confluite in corrispondenti classi di insegnamento disciplinate dal d.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, il D.M. impugnato deve ritenersi illegittimo e va annullato nella parte in cui all'art.2 esclude dalla possibilità di inserimento nella II fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto i docenti ITP, previa valutazione caso per caso dell'amministrazione circa l'effettiva corrispondenza delle "nuove" classi di insegnamento per cui il docente abbia presentato domanda di inserimento ai sensi dell'All. B del d.P.R. n. 19/2016 con quelle per cui l'insegnamento era consentito dallo specifico titolo di studio posseduto ai sensi dell'Allegato C al D.M. n. 39/1998.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e per l'effetto annulla l'art.2 e l'art. 4 bis del D.M. 1 giugno 2017, n. 374, nei limiti di cui in motivazione.

Condanna l'amministrazione alle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Emanuela Loria

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO